

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV  
N. 553

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

### NICOLOSI

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO, 319 E 319-bis DELLO STESSO CODICE (CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO, CONTINUATA ED AGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO, DELLO STESSO CODICE, 7 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, E 4 DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659 (VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI, CONTINUATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 319 DELLO STESSO CODICE (CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 319 DELLO STESSO CODICE (CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 7 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, E 4 DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659 (VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(CONSO)

il 9 agosto 1993

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati  
Roma*

Roma, 7 agosto 1993.

Per il tramite del procuratore generale presso la Corte di appello, il procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di auto-

rizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

*Il Ministro  
CONSO*

All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati

Roma

Palermo, 4 agosto 1993.

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Rosario NICOLOSI, nato ad Acireale il 28 luglio 1942.

Il pubblico ministero, in persona dei magistrati Guido Lo Forte, Roberto Scarpinato, Giovanni Ilarda, Luigi Patronaggio, Antonio Ingroia, Maurizio de Lucia:

visti gli atti del procedimento penale numero 6280/92 n.c. - D.D.A.;

visto l'articolo 68 della Costituzione;

visti gli articoli 343 e 344 del codice di procedura penale;

visto l'articolo 11 del decreto legislativo 28 luglio 1989, numero 271;

considerato che va richiesta l'autorizzazione a procedere per i fatti di cui *infra*

nei confronti di

Rosario NICOLOSI, nato ad Acireale il 28 luglio 1942, deputato al Parlamento

osserva

## CAPITOLO I.

### I SISTEMI DI ILLECITA GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI IN SICILIA

#### 1. Lo sviluppo delle indagini.

Fin dall'anno 1989, quest'ufficio avviava una serie di indagini volte a far luce sul complesso sistema di illecita gestione degli appalti pubblici in Sicilia.

L'esito delle complesse indagini, inizialmente esperite nell'ambito di vari pro-

cedimenti, veniva unitariamente compendiato nell'informativa dei Carabinieri dei R.O.S. n. 000001/2P del 16 febbraio 1991 avente ad oggetto l'«...attività di polizia giudiziaria esperita in merito ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso, strutturalmente inserita nell'organizzazione denominata "Cosa nostra", tendente ad acquisire la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici nel territorio della regione Sicilia».

Sulla base delle acquisizioni probatorie raccolte, in data 9 luglio 1991 e 17 febbraio 1992, nell'ambito del procedimento penale numero 2789/90 n. c., venivano emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ordinanze di custodia cautelare per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale nei confronti di SIINO Angelo e di altri soggetti ritenuti appartenenti alla medesima associazione, tra i quali il geometra Giuseppe LI PERA, capo-area per la Sicilia della « RIZZANI DE ECCHER s.p.a. » di Udine.

In data 16 maggio 1992 veniva disposto il rinvio a giudizio, in stato di custodia cautelare, di Angelo SIINO, Alfredo FALLETTA, Giuseppe LI PERA, Vito BUCSEMI, Rosario CASCIO e Cataldo FARNELLA, quest'ultimo in stato di latitanza.

Nel contempo, nell'ambito di procedimento collegato (n. 6280/92 N.C.-D.D.A.), venivano sviluppate indagini sulla « SIRAP s.p.a. ), società a capitale pubblico con sede in Palermo, che risultava uno dei principali centri di interesse dell'organizzazione criminale.

Tale società, fortemente voluta da ben individuati soggetti politici contigui ad ambienti mafiosi, come il defunto europarlamentare onorevole Salvo LIMA, risultava essere un'artificiosa costruzione giuridica volta a meglio controllare gli appalti pubblici in Sicilia. La società, infatti, operante secondo lo schema della partecipazione azionaria pubblica, nata per incentivare investimenti ed insediamenti industriali, artigianali e commerciali nel territorio della regione siciliana ben presto si

è trasformata in un luogo istituzionalizzato di sperpero e spartizione di ingenti risorse finanziarie a tutto vantaggio di uomini politici, amministratori, professionisti ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Tale procedimento, inizialmente fondato soprattutto su una fitta rete di indizi scaturenti da numerose intercettazioni telefoniche, si arricchiva di consistenti e concreti elementi probatori allorché intraprendevano la propria collaborazione con la giustizia alcuni elementi di spicco di « Cosa Nostra », come Leonardo MESSINA, Giovanni DRAGO e Baldassare DI MAGGIO.

In particolare il MESSINA, « uomo d'onore » della « famiglia » di San Cataldo, riferiva che da alcuni anni « Cosa Nostra » non si limitava più, come in passato, ad uno sfruttamento meramente parassitario del mondo imprenditoriale esplicantesi nella fase esecutiva degli appalti pubblici mediante l'imposizione di sub-appalti e dell'acquisto di forniture da imprese mafiose.

Avvalendosi di referenti fidati e dotati delle necessarie competenze tecnico-professionali, quali il già menzionato Angelo SIINO, Giuseppe MODESTO ed altri, l'organizzazione mafiosa si era gradualmente inserita, con un ruolo in progressiva espansione, nel più generale e preesistente sistema di illecito controllo degli appalti pubblici, intervenendo fin dal momento del finanziamento degli appalti pubblici e pilotando successivamente l'aggiudicazione degli stessi.

Più specificatamente, il MESSINA rivelava che il vertice di « Cosa Nostra » selezionava gli appalti di interesse dell'organizzazione mafiosa individuando di volta in volta le imprese che, secondo un sistema di turnazione generale, finalizzato ad evitare l'innescarsi di conflitti, erano designate ad aggiudicarsi i vari appalti pubblici.

Per tali generi di appalto, gli accordi illeciti con gli esponenti politici e con i pubblici amministratori venivano curati direttamente dai referenti di « Cosa Nostra », i quali provvedevano a riscuotere

dagli imprenditori l'importo globale delle « tangenti » distribuendo poi le rispettive quote di pertinenza dei politici, dei pubblici amministratori e dell'organizzazione mafiosa.

Baldassare DI MAGGIO, « uomo d'onore » di S. Giuseppe Jato, soggetto già vicinissimo a Salvatore RIINA e che ha svolto un ruolo preponderante nella cattura del capo-mafia, dal canto suo, confermava la posizione strategica assegnata da « Cosa Nostra » al SIINO nel settore degli appalti pubblici e svelava l'esistenza di una serie di imprenditori legati a « Cosa Nostra » ed in particolare al gruppo dei « corleonesi ».

Di notevole rilievo, specialmente sul versante della corruzione politico-amministrativa si rivelavano, poi, le dichiarazioni del già menzionato Giuseppe LI PERA che, nel medesimo periodo iniziava a collaborare con l'autorità giudiziaria, descrivendo il sistema illecito di gestione lottizzatoria degli appalti, imperniato sul pagamento di tangenti ed all'interno del quale venivano applicate ben precise regole, con svolgimento di ben precise funzioni, da parte di politici, pubblici funzionari, imprenditori, progettisti, direttori di lavori, eccetera.

Il quadro probatorio si arricchiva, infine, ulteriormente della iniziale collaborazione di alcuni imprenditori (fra i quali va segnalato Giuseppe COSTANZO) i quali, seppure cautamente e con posizioni diversificate, riferivano fatti e circostanze concernenti l'illecito sistema di gestione delle gare d'appalto pubbliche ed il ruolo svolto all'interno di tale sistema da imprenditori ed esponenti di partiti politici.

Sulla base di tali elementi si perveniva alla individuazione di gravi indizi in ordine ai reati di associazione per delinquere di tipo mafioso pluriaggravata e di illecita concorrenza continuata nei confronti di undici indagati (RIINA Salvatore, BRUSCA Bernardo, BRUSCA Giovanni, BRUSCA Emanuele, MODESTO Giuseppe, LA BARBERA Michelangelo, LIPARI Giuseppe, BUSCEMI Antonino, MARTELLO Francesco, ZITO Giuseppe, LODIGIANI Vincenzo), in ordine al reato di associa-

zione per delinquere aggravata finalizzata alla monopolizzazione di appalti pubblici nei confronti di dodici indagati (MARTELLO Francesco, ZITO Giuseppe, LODIGIANI Vincenzo, CIARAVINO Antonino, MOSCOLONI Maurizio, BARBARO Gaspare, SALAMONE Filippo, De ECCHER Claudio, DEFFENDI Gianfranco, CANI Vincenzo, FAVRO Domenico e LOMBARDO Salvatore) ed in ordine al reato di corruzione continuata nei confronti di sette indagati (De ECCHER Claudio, DEFFENDI Gianfranco, ORLANDO Stefano, GIGLIA Medardo, FLORE Bruno, FONTE Raffaele e DE RISO Di CARPINONE Nicola).

Quest'ufficio, pertanto, in data 17 maggio 1993 presentava richiesta di emissione di ordinanza di custodia cautelare, integralmente accolta dal giudice per le indagini preliminari che provvedeva in conformità con ordinanza del 25 maggio 1993.

Procedutosi agli interrogatori degli indagati in stato di custodia cautelare, gli imprenditori LODIGIANI Vincenzo, SALAMONE Filippo e Claudio De ECCHER, fornivano all'autorità giudiziaria un'importante e costruttiva collaborazione.

Il LODIGIANI, pur negando di avere stipulato accordi illeciti con imprenditori mafiosi, ammetteva tuttavia di avere subito nell'esercizio della sua attività in Sicilia il costante ricatto di « Cosa Nostra » sotto forma di imposizione di tangenti, di forniture e di sub-appalti. L'imprenditore lombardo ammetteva inoltre di avere dovuto pagare, per lavorare nel settore degli appalti pubblici, tangenti sia alle segreterie amministrative nazionali dei due maggiori partiti di governo che ad uomini politici locali.

Ammetteva, infine, l'esistenza di taluni imprenditori, come il coindagato SALAMONE Filippo, che avevano il ruolo, in sede regionale, di mediare fra imprenditori e politici per una sistematica illecita spartizione degli appalti di opere pubbliche.

Anche il De ECCHER ammetteva di avere pagato tangenti ai vertici amministrativi dei maggiori partiti di governo e a funzionari pubblici sia a livello nazionale

che locale. Lo stesso ammetteva inoltre che per effettuare lavori in Sicilia aveva dovuto curare di mantenere « buoni rapporti » con l'imprenditoria locale e con soggetti ritenuti vicini a « Cosa Nostra ». Infine, indicava nell'imprenditore agrigentino Filippo SALAMONE il soggetto capace di raccordare fra loro gli imprenditori e di curare i « giusti contatti » fra gli imprenditori e i politici regionali.

Ed è stata proprio la collaborazione del SALAMONE, l'ultima intervenuta in ordine di tempo, che ha permesso di « aprire » ulteriori filoni investigativi di sicuro interesse nel campo della corruzione politico-amministrativa.

Questi, imprenditore di medio livello in campo nazionale, ben inserito negli organismi rappresentativi di categoria, avendo stabilito rapporti privilegiati con politici del calibro dell'onorevole Calogero MANNINO, più volte ministro della Repubblica e segretario regionale della D.C. in Sicilia, e dell'onorevole Rosario NICOLOSI, già presidente della Regione e attualmente deputato nazionale della D.C., si è proposto come uno dei soggetti regolatori della concorrenza fra gli imprenditori e come interlocutore-mediatore fra gli imprenditori ed i politici in tema di illecita gestione degli appalti pubblici in Sicilia.

Egli, per sua stessa ammissione, ha raccolto tangenti da imprenditori collegati e ha provveduto a riversarle a politici nazionali e regionali al fine di far confluire finanziamenti, di superare lungaggini amministrative, di favorire una impresa piuttosto che un'altra.

Un notevole apporto probatorio scaturiva poi dalle indagini che quest'ufficio sviluppava, fin dal giugno scorso, insieme alla procura della Repubblica di Milano, ai sensi dell'articolo 371 e seguenti del codice di procedura penale, scambiando atti ed informazioni ed effettuando interrogatori congiunti di persone informate sui fatti e di soggetti indagati per reati collegati. Da tale attività di indagine congiunta e coordinata è emerso un generalizzato sistema di corruzione nel settore degli appalti pubblici, facente capo alle se-

greterie amministrative dei due maggiori partiti di governo e riguardante anche lavori per opere pubbliche localizzate in Sicilia.

Gli imprenditori LODIGIANI Vincenzo, De ECCHER Claudio MALTAURO Enrico, MADDALONI Mario, SEBASTI Lionello, CANEPA Vincenzo, ammettevano, infatti, di avere pagato ai segretari amministrativi della D.C. e del P.S.I., Severino CITARISTI e Vincenzo BALZAMO, tangenti in relazione ad appalti aggiudicati dalle loro imprese, sia per essere stati favoriti nella fase della aggiudicazione, sia per essere stati agevolati in quelle della realizzazione e del finanziamento dell'opera. Gli stessi imprenditori ammettevano, però, che tali contribuzioni spesso non li esentavano dal pagare ulteriori contributi ad uomini politici e pubblici amministratori in sede locale. L'imprenditore SALAMONE Filippo, peraltro, riferiva di ben precisi accordi intercorsi fra le segreterie amministrative nazionali della D.C. e del P.S.I. e le segreterie regionali siciliane degli stessi partiti, finalizzati a regolare e spartire le tangenti raccolte fra gli imprenditori che avevano operato in Sicilia (si veda l'interrogatorio del SALAMONE Filippo in data 7 giugno 1993, foglio 3).

Soggetti fondamentali nell'esplicare tale funzione di raccordo fra le segreterie nazionali e regionali della D.C. e del P.S.I. erano, secondo le dichiarazioni del SALAMONE, gli onorevoli Calogero MANNINO e Rosario NICOLOSI per la D.C. e gli onorevoli Antonino BUTTITTA e Nicola CAPRIA per il P.S.I.

## 2. I tre sistemi di illecita gestione degli appalti pubblici in Sicilia.

Ciò premesso, le indagini, fin qui esperite, hanno consentito di accertare che il complesso sistema della gestione illecita degli appalti pubblici in Sicilia si articola in tre tipologie guida:

1) appalti interamente gestiti da « Cosa Nostra »;

2) appalti gestiti da imprenditori mediante accordi illeciti con i politici e i pubblici amministratori;

3) appalti gestiti da imprenditori con richieste di intervento di « Cosa Nostra » in funzione di « forza » capace di superare eventuali ostacoli e di imporre il rispetto degli accordi illeciti precedentemente raggiunti.

Nella prima tipologia è « Cosa Nostra » che impone le regole e cura direttamente i contatti con i politici e con i pubblici amministratori; gli imprenditori si limitano a seguire le direttive impartite dagli emissari dell'organizzazione mafiosa versando a costoro gli importi globali delle tangenti, comprendenti le quote di pertinenza dei politici e di « Cosa Nostra ».

Nella seconda tipologia gli accordi illeciti vengono presi direttamente fra imprenditori e fra imprenditori e politici e/o pubblici amministratori. Il ruolo di « Cosa Nostra » in tale tipologia di appalti è limitato alla fase dell'esecuzione dei lavori, sotto forma di imposizione del cosiddetto « pizzo » e della concessione di subappalti ad esponenti delle famiglie mafiose del luogo per l'esecuzione dei lavori.

La terza tipologia è una variante della seconda e si riscontra nel caso in cui l'imprenditore che ha gestito i contatti con i politici per l'aggiudicazione dell'appalto in suo favore, si trovi in difficoltà in quanto non riesce a coordinare e controllare il comportamento di altre imprese concorrenti che rifiutano di concedergli il cosiddetto « pass ».

In questa ipotesi viene richiesto l'intervento dei referenti territoriali di « Cosa Nostra » i quali rimuovono l'ostacolo utilizzando le ben tristemente note metodologie dell'organizzazione.

Non si esclude, infine, che possano esistere commistioni o sub-specie delle tre tipologie indicate e non a caso la complessa vicenda della società a capitale pubblico « SIRAP s.p.a. » rappresenta uno snodo emblematico di perversi intrecci politico-affaristico-mafiosi.

## CAPITOLO II.

## LE FONTI DI PROVA

1. *Considerazioni preliminari.*

Le fonti di prova sulle quali si fonda la presente richiesta sono essenzialmente costituite dalle dichiarazioni rese da alcuni imprenditori, siciliani e non, che hanno rivelato il funzionamento del sistema di illecita gestione dei pubblici appalti in Sicilia.

Sono tali imprenditori che hanno infatti disvelato quanto il mondo politico siciliano — sul modello di quello nazionale condizionasse il flusso dei finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche e li orientasse secondando gli interessi degli imprenditori collegati sulla base di illeciti accordi imperniati sullo scambio « favori-tangenti ».

In tale quadro, di grande rilievo per la situazione siciliana sono state, soprattutto, le rivelazioni di due tra i titolari delle più importanti imprese isolane: l'imprenditore agrigentino Filippo SALAMONE e il catanese Giuseppe COSTANZO.

Ulteriori preziose notizie, che hanno confermato e completato il quadro generale, inoltre sono state fornite da alcuni imprenditori di rilievo nazionale che hanno operato anche in Sicilia: Vincenzo LODIGIANI, Claudio De ECCHER, Vincenzo MALTAURO, Franco CANEPA.

2. *Le dichiarazioni dell'imprenditore Filippo SALAMONE.*

Come si è detto nel capitolo I, nel maggio 1993 l'imprenditore agrigentino Filippo SALAMONE veniva colpito da provvedimento cautelare per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla manipolazione dei pubblici appalti in Sicilia.

Il SALAMONE, invero, era stato indicato da più fonti convergenti come imprenditore di particolare spicco nell'ambito del sistema di gestione in Sicilia dei

pubblici appalti, soprattutto in forza dei suoi intensi rapporti con il mondo politico siciliano ed in particolare con l'onorevole NICOLOSI, specialmente nel periodo in cui quest'ultimo era presidente della Regione siciliana.

Lo stesso, prima ancora di essere arrestato, presentatosi spontaneamente a magistrati di questo ufficio, ammetteva — seppur con una certa cautela — i suoi « buoni rapporti » con l'onorevole NICOLOSI, concretizzatisi anche in contribuzioni in denaro per sostenerlo elettoralmente.

In data 21 aprile 1993, fra l'altro dichiarava: « ... Nella mia qualità di imprenditore mi è capitato già dalla metà degli anni '80 di effettuare contribuzioni a favore di partiti o di uomini politici che secondo il mio punto di vista si potevano adoperare per una corretta politica di spesa e per creare condizioni politico amministrative favorevoli agli investimenti imprenditoriali in Sicilia.

Mi preme, tuttavia, sottolineare che le contribuzioni da me effettuate non sono mai state legate alle singole opere da me ricevute in appalto e sono sempre state finalizzate a ottenere i necessari finanziamenti per completare opere già appaltate e solo in parte finanziate... ».

Si trattava ancora — però — di una ricostruzione assai riduttiva dei rapporti tra mondo imprenditoriale e mondo politico nel settore dei pubblici appalti, che poco rispondeva alle risultanze già acquisite nell'ambito di questa indagine (vedi soprattutto le dichiarazioni del COSTANZO) e di altre condotte da altri uffici di procura.

Dichiarava infatti il SALAMONE: « ... Prima che scoppiassero le recenti indagini della magistratura sul fenomeno del finanziamento illecito ai partiti, era abbastanza diffuso tra gli imprenditori finanziare quei partiti di governo che davano garanzie di stabilità e capacità di gestione.

Personalmente io ho effettuato contribuzioni ai partiti e a singoli uomini politici perché intimamente convinto della serietà, della pulizia e della capacità di mantenere impegni politici presi dagli

uomini politici che di volta in volta ho finanziato... ».

Nel medesimo interrogatorio, ribadiva che non vi era nessun rapporto diretto fra le singole attività imprenditoriali da lui svolte e la sua « volontaria contribuzione », in favore dei politici a lui vicini, ammettendo solo di avere tutt'al più prospettato loro « problemi generali attinenti alla spesa pubblica in Sicilia nel settore dell'edilizia ».

D'altra parte, il SALAMONE — già in queste sue prime dichiarazioni — riferiva di numerose contribuzioni in denaro da lui versate negli anni a vari esponenti politici siciliani di spicco, soprattutto della DC e del PSI, specificando importo delle somme, epoche e luoghi delle dazioni.

A seguito dell'emissione del provvedimento cautelare, il 26 maggio 1993 egli si costituiva e faceva una prima fondamentale ammissione — poi sviluppata nei successivi interrogatori — dichiarando: « ...Nel ribadire quanto già dichiarato in ordine alle contribuzioni da me effettuate a favore di diversi partiti e uomini politici, voglio precisare che sebbene dette contribuzioni non fossero strettamente legate temporalmente ai singoli lavori a me aggiudicati, senza queste contribuzioni io non avrei potuto di fatto operare in Sicilia... ».

Era soprattutto nell'interrogatorio del 7 giugno 1993 però che il SALAMONE ricostruiva in modo più esauriente i suoi rapporti con il mondo politico e le « causali » delle tangenti da lui pagate.

Egli, infatti, affermava: « ...Intendo a questo punto chiarire in modo più preciso attraverso quali meccanismi e per quali finalità si siano realizzati i miei rapporti con gli uomini politici di cui ho riferito già nei precedenti interrogatori.

Poiché forse non è stato molto chiaro quanto da me già dichiarato in ordine ai « ritorni » che io ricavo dalle tangenti da me versate, preciso quanto segue.

Tali « ritorni » si possono enucleare in tre punti:

1) possibilità di avere informazioni circa le linee di programmazione di spesa regionale;

2) sollecitudine negli stanziamenti dei finanziamenti per opere ancora da realizzare, cui ero interessato;

3) agevolazioni nell'ottenere lo stanziamento di finanziamenti per completamenti di opere a me già appaltate... ».

Il SALAMONE inoltre precisava: « ...Le mie contribuzioni erano comunque parametrizzate alle quote di lavori pubblici da me acquisiti, nella percentuale aggirantesi tra l'1,50 e il 2 per cento dell'importo dei lavori stessi... ».

E, nell'interrogatorio dell'8 giugno 1993, confermava quanto già accennato circa le modalità con le quali aveva costituito una disponibilità di « fondi neri » dai quali aveva attinto il denaro per pagare le « tangenti » ai politici. Si trattava dei proventi non fatturati di lavori per migliorie realizzate in alloggi di edilizia convenzionata che la sua impresa aveva costruito ad Agrigento. Tali fondi venivano poi versati su numerosi libretti al portatore dai quali egli prelevava — alla bisogna — le somme necessarie.

Ulteriori preziose indicazioni egli poi forniva nei successivi interrogatori (13, 20, 22, 23 e 27 luglio 1993), nel corso dei quali egli faceva una più specifica disamina di tutti gli appalti aggiudicati alla sua impresa, e quindi delle « tangenti » pagate e dei relativi interventi degli uomini politici che egli aveva sollecitato in riferimento a ciascun lavoro.

Il SALAMONE, inoltre, nel frattempo ammesso agli arresti domiciliari, nel riesaminare la documentazione dell'impresa relativa ai predetti lavori, riusciva a ricostruire in modo più completo la rete dei suoi rapporti con imprenditori e politici.

Riferiva, così, di altre « tangenti » pagate da lui e da altri imprenditori per suo tramite.

Proprio da questa più dettagliata disamina emergeva l'oggetto degli illeciti accordi da lui stipulati con i suoi « referenti » politici e l'immediata correlazione tra la « contribuzione » versata ed i pubblici finanziamenti (iniziali o integrativi)

per i quali i politici si erano interessati in suo favore.

Specialmente nell'interrogatorio del 13 luglio 1993 il SALAMONE chiariva che la scelta dei politici destinatari delle « tangenti » era fondata proprio sulla loro capacità di orientare — direttamente o indirettamente — i flussi del denaro pubblico e sulle garanzie che gli stessi potevano offrire perché procedessero « regolarmente » i lavori aggiudicati alla sua impresa.

Egli, infatti, affermava: « ... Nella scelta degli uomini politici destinatari delle mie contribuzioni, come ho già detto, tenevo conto della carica rivestita specialmente all'interno delle commissioni parlamentari regionali di cui ho riferito o, comunque, della loro capacità di influenza su dette commissioni. Debbo comunque aggiungere che tenevo conto anche della possibile influenza dei medesimi sugli enti committenti. Intendo dire, non che contassi su agevolazioni in sede di aggiudicazione degli appalti, in quanto ciò — come ho precisato — era praticamente impossibile. Intendo dire, invece, che la contribuzione al politico mi garantiva che non avrei incontrato difficoltà nell'*iter* dei lavori, specialmente nella fase di esecuzione degli stessi, dove per esecuzione intendo pagamenti per gli stati di avanzamento, approvazione di eventuali perizie di variante... ».

E nell'interrogatorio del 23 luglio 1993 poi spiegava anche che, sebbene i politici non l'avessero mai direttamente favorito nell'aggiudicazione della gara, gli interessamenti dei soggetti da lui « caldeggiati » per il finanziamento di una certa opera pubblica si risolvevano (seppur indirettamente) in un'agevolazione rispetto agli altri imprenditori potenzialmente concorrenti.

Egli infatti, nel chiarire la prassi dei cosiddetti « giri di orizzonte » (l'uso — cioè — di sondare, prima della gara d'appalto, l'interesse per la medesima opera di altre imprese), dichiarava: « ... Come accade di prassi, lo stesso fatto che imprese del nostro livello stessero effettuando il « giro

di orizzonte » faceva venir meno l'interesse per l'appalto delle altre..., che potevano ben rivolgersi verso diversi obiettivi stante l'abbondanza di lavori pubblici in quel periodo.

L'interesse all'opera da parte delle altre imprese veniva meno anche perché il nostro « giro di orizzonte » implicava che noi avessimo già attivato i nostri canali politici per sollecitare il finanziamento originario dell'opera e che vi fosse l'accordo, seppur implicito, di « ringraziare » i politici per il loro interessamento con la dazione di tangenti... ».

#### 2 a. *L'attendibilità delle dichiarazioni dell'imprenditore Filippo SALAMONE.*

Le indagini finora svolte hanno fornito un quadro di generale e piena attendibilità delle dichiarazioni rese da Filippo SALAMONE.

A parte — infatti — l'intrinseca valenza probatoria che deriva dal contenuto confessorio delle medesime (essendosi il SALAMONE autoaccusato, tra l'altro, di numerosi reati di corruzione), va evidenziato che dall'attività di indagine finora espletata sono emersi numerosi elementi di conferma dei fatti dallo stesso riferiti.

In proposito si segnalano le dichiarazioni di alcuni imprenditori di livello nazionale (in particolare, di Vincenzo LODIGIANI, di Gianfranco CANEPA e di Enrico MALTAURO) che hanno riferito in modo sostanzialmente analogo al SALAMONE su alcuni episodi relativi a « tangenti » pagate e sui relativi accordi.

Positivi anche i riscontri derivanti dalle dichiarazioni rese dagli autisti e dalle segretarie del SALAMONE circa le assidue frequentazioni di quest'ultimo con gli uomini politici che egli ha indicato come destinatari delle « contribuzioni » in denaro. E l'ex direttore della Banca di Girgenti ha anche confermato le circostanze riferite dal SALAMONE circa i libretti al portatore su cui affluivano i « fondi neri » realizzati.



3. *Le dichiarazioni rese dall'imprenditore Giuseppe COSTANZO.*

Importanti si sono rivelate anche le rivelazioni dell'imprenditore catanese Giuseppe COSTANZO il quale, dopo la morte del padre (il noto cavaliere del lavoro Carmelo COSTANZO), ha assunto la direzione dell'omonimo gruppo imprenditoriale, che è attualmente uno dei più importanti a livello regionale e che, nel passato, è stato tra i primi a livello nazionale.

Il COSTANZO, presentatosi spontaneamente a magistrati di questo ufficio, ha infatti fornito preziose indicazioni « dall'interno » circa le regole ed i protagonisti del sistema di illecita manipolazione degli appalti di opere pubbliche (vedi ordinanza di custodia cautelare n. 6280/92 R.G. — n. 1682/93 R.G. G.I.P. del 25 maggio 1993).

Tali dichiarazioni, contenenti anche alcune esemplificazioni relative a vicende da lui personalmente vissute, hanno fornito un quadro del sistema dei pubblici appalti in Sicilia anch'esso fondato sugli accordi illeciti tra imprenditori e politici.

Il COSTANZO già in data 29 marzo 1993 tratteggiava — seppur per linee generali — quello che egli stesso definiva il « sistema illecito di spartizione lottizzatoria degli appalti » operante in Sicilia, secondo caratteristiche analoghe a quelle già prospettate da Filippo SALAMONE.

Egli in particolare riconosceva un ruolo centrale ai politici in grado di favorire, dietro il versamento di somme di denaro, l'aggiudicazione di un determinato appalto all'impresa previamente prescelta.

Più preciso era poi il COSTANZO quando si ripresentava il 5 aprile 1993.

Dopo aver affermato che « per acquisire lavori pubblici bisogna pagare » e che « o si sottostà al ricatto o non si lavora », riferiva numerosi episodi di illecita manipolazione degli appalti da parte di uomini politici in cambio del pagamento di « tangenti », con particolare riguardo — per i politici siciliani — all'onorevole NICOLOSI.

Poiché tali notizie costituiscono oggetto della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del NICOLOSI del 3 giugno 1993, già inoltrata alla Camera dei Deputati, e alla presente allegata, si rinvia a quanto ivi evidenziato.

### CAPITOLO III

#### I DELITTI DI CORRUZIONE NEL SISTEMA NORMATIVO PENALE

##### 1. *I fatti di corruzione.*

Le circostanze di fatto emerse nel corso del procedimento e risultanti dall'esposizione generale contenuta nelle pagine precedenti consentono senz'altro di potere affermare l'esistenza di un vero e proprio sistema di gestione dei pubblici appalti fondato sulla corruzione e articolato su base trilaterale.

Da un lato gli imprenditori, dall'altro un esponente politico che, dietro versamento di rilevanti somme di denaro da parte dei primi, piega al servizio di privati interessi l'esercizio dei poteri pubblici di cui è investito o assicura il raccordo con i pubblici ufficiali che a vario titolo intervengono nei procedimenti di finanziamento delle opere pubbliche, nel momento dell'aggiudicazione dei contratti di appalto o in quello successivo dell'aggiudicazione; dall'altro lato ancora i pubblici funzionari che, a fronte dei vantaggi di carriera o di altra natura che l'esponente politico di riferimento è in grado di procurare, danno attuazione agli impegni dallo stesso assunti nei confronti degli imprenditori violando le norme che disciplinano lo svolgimento delle pubbliche funzioni e, in particolare, il dovere di imparzialità al quale, per precetto di rango costituzionale, deve essere informata tutta quanta l'azione amministrativa.

Tale intesa trilaterale, pur con i limiti conoscitivi propri dell'attuale fase del procedimento, consente senz'altro di reputare

sussistenti gli estremi del delitto di corruzione aggravata previsto dagli articoli 110, 319, 319-bis e 321 del codice penale.

Rilevanti sotto tale profilo appaiono le considerazioni di carattere tecnico-giuridico qui di seguito evidenziate.

## 2. *Il fondamento giuridico delle norme incriminatrici dei fatti di corruzione.*

Al fine del complessivo inquadramento dei fatti non sembra innanzitutto superfluo dedicare un breve cenno alla *ratio* che risulta sottesa alle norme incriminatrici delle condotte di corruzione e agli interessi ai quali, in questa prospettiva, il legislatore penale ha ritenuto di dover assicurare tutela.

Sembra certo, in primo luogo, come si desume dalla collocazione codicistica della relativa disciplina, che i delitti di corruzione non siano, neppure indirettamente, riconducibili alla categoria dei reati contro il patrimonio.

Secondo l'opinione della dottrina e della giurisprudenza dominanti l'interesse che forma oggetto di protezione coincide, infatti, con l'esigenza di tutela del buon funzionamento della pubblica amministrazione (Cass. 27 novembre 1984, in Riv. Pen. 86, 126; Cass. 29 aprile 1977, *ibidem* 1953), con la necessità di non menomare il prestigio (Cass. 16 gennaio 1986, in Riv. Pen. 87, 303) e di garantire la correttezza e l'imparzialità dei pubblici funzionari (Cass. 14 giugno 1984, in Cass. Pen. 86, 251; Cass. 25 gennaio 1982, *ibidem* 83, 1966) in conformità ai corrispondenti principi fissati dall'articolo 97 della legge fondamentale (confrontare Corte Costituzionale decisione n. 51 del 1980).

Il che, fra l'altro, significa che l'articolo 319 del codice penale, nel punire anche la condotta del pubblico ufficiale che per commettere o ritardare...un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio riceve... (un'altra) utilità (diversa dal denaro) o ne accetta la promessa non richiede che quella utilità debba essere

necessariamente suscettibile di valutazione economica.

Si è piuttosto costantemente affermato che, al di fuori dell'ipotesi in cui l'accordo illecito abbia ad oggetto del denaro, il reato possa essere commesso anche attraverso la prestazione o la promessa di qualsiasi bene che costituisca per il pubblico ufficiale un vantaggio economico o soddisfi un interesse giuridicamente valutabile, rientrando nel concetto di utilità anche i comportamenti altrui dai quali il pubblico ufficiale o un terzo tragga comunque vantaggio (confrontare Cass. 21 ottobre 1987 in Riv. Pen. 88, 1986; Cass. 15 gennaio 1988, *ibidem* 89, 104).

In maniera ancora più puntuale si è poi precisato che tale vantaggio può essere materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale (Cass. 23 settembre 1987, in Riv. Pen. 89, 89) e può, in particolare, essere collegato all'interesse di un partito politico o all'aspirazione di successo politico personale del corrotto o di un terzo (Cass. 26 gennaio 1982, in Giust. pen. 82, III, 551).

## 3. *I soggetti partecipanti ai fatti di corruzione.*

Tanto premesso appare, quindi, opportuno passare all'esame di alcuni profili soggettivi.

Si è già avuto modo di evidenziare come i singoli episodi di corruzione fossero fondati su un'intesa trilaterale fra imprenditori, uomini politici e pubblici ufficiali che a vario titolo intervenivano (o avrebbero dovuto intervenire) nei procedimenti amministrativi nei quali avevano interesse i titolari delle varie imprese.

A questo tipo di collegamento non sono rimasti estranei, innanzitutto, gli imprenditori, per loro stessa ammissione e per la logica e lo scopo dei « finanziamenti » dei quali si dirà in seguito; non sono rimasti estranei i politici che hanno ricevuto sistematicamente ingenti somme di denaro perché, alla stregua delle considerazioni più ampiamente appresso esposte, nessuno mai potrebbe credere che i titolari di

grandi imprese aventi scopo di lucro abbiano improvvisamente deciso di trasformarle (di fatto) in enti di beneficenza o in strutture di supporto di partiti ed uomini politici diversi e talora addirittura appartenenti a schieramenti ufficialmente contrapposti; ma a quella triplice intesa non poteva rimanere estranea, ovviamente, neppure una folta schiera di pubblici ufficiali la cui opera era indispensabile sia per gli imprenditori che desideravano distorcere a loro favore l'esercizio delle pubbliche funzioni, sia per gli uomini politici che proprio in forza dei vantaggi che potevano assicurare ai pubblici funzionari e della conseguente influenza che potevano esercitare sugli stessi erano stati pagati dai titolari delle varie imprese.

L'incontestabilità logica di tali argomentazioni, ancorate a precise ed univoche risultanze procedimentali, deve, tuttavia, essere ulteriormente evidenziata e verificata, sul piano giuridico, con riferimento alla posizione di ciascuno dei soggetti rientranti nelle categorie sopra indicate.

### 3a. *I pubblici ufficiali.*

Cominciando dai funzionari va subito rilevata la particolare importanza delle costanti affermazioni giurisprudenziali (condivise dalla dominante dottrina) già prese in esame a proposito del fondamento giuridico delle norme incriminatrici dei fatti di corruzione (paragrafo 2).

Ed infatti, se da un lato appare incontestabile la loro compartecipazione ai fatti di corruzione in quanto soggetti investiti dell'esercizio di pubbliche funzioni (delle quali, o di alcune delle quali, non sempre l'uomo politico era personalmente titolare) necessarie per il raggiungimento degli scopi perseguiti dagli imprenditori, dall'altro, allo stato delle indagini, non si è ancora pervenuti nè alla individuazione specifica del « prezzo » della relativa partecipazione ai fatti di reato, nè alla loro precisa identificazione.

A tal proposito va tuttavia ribadito ed evidenziato che:

a) sulla base delle considerazioni esposte in precedenza (paragrafo 2), l'attuale incertezza intorno al fatto che i pubblici ufficiali abbiano partecipato alla spartizione delle somme di denaro direttamente pagate ad esponenti di partiti politici o abbiano, piuttosto, ricevuto vantaggi di diverso tipo (consistenti in avanzamenti di carriera, incarichi di nomina politica o altro) è irrilevante;

b) la sicura compartecipazione all'intesa di una pluralità di pubblici funzionari non può essere giuridicamente vanificata dalla circostanza che la loro identificazione non sia ancora avvenuta; e ciò vuoi perché le indagini sono ancora in corso (e l'autorizzazione a procedere oggi richiesta occorre proprio per l'ulteriore prosieguo), vuoi perché, come affermato da risalenti ma mai contraddette massime giurisprudenziali, nessuna rilevanza giuridica può avere, ai fini della sussistenza del reato, il fatto che il funzionario corrotto sia o meno conosciuto e nominativamente identificato o individuato per grado e mansioni, importando solamente la circostanza che non sussistano dubbi circa l'effettivo concorso di lui nei fatti di corruzione (Cass. 13 maggio 1952 in Giust. Pen., II, 142; 5 febbraio 1953 in Giur. Compl. Corte Cass. 1953, 803).

### 3b. *Gli imprenditori.*

Quanto poi alla categoria degli imprenditori, va osservato che il dubbio se essi debbano considerarsi vittime (e quindi soggetti passivi di delitti di concussione) o complici del sistema (e pertanto partecipi dei delitti di corruzione) sotto il profilo giuridico (almeno in linea generale) non ha ragione di essere.

Risulta infatti ormai pacifico che la distinzione fra i delitti di concussione e quelli di corruzione riposa sul principio secondo il quale in queste ultime ipotesi i soggetti agiscono in condizioni di parità così da dar vita ad un vero e proprio

contratto illecito, mentre nei casi di concussione il privato è dominato dal cosiddetto *metus publicae potestatis* Cass. 14 dicembre 1988, in Riv. pen., 90, 170; Cass. 28 aprile 1988, *ibidem*, Cass. 28 febbraio 1988, *ibidem*, 89, 303; Cass. 31 gennaio 1986, *ibidem*, 87, 486; Cass. 10 giugno 1989, *ibidem*, 90, 485; Cass. 6 dicembre 1988, *ibidem*, 89, 1221; Cass. 2 dicembre 1987, *ibidem*, 88, 1200; Cass. 20 giugno 1987, *ibidem*).

Principio questo che è stato ulteriormente precisato e sviluppato affermandosi che, nella concussione la condotta del pubblico ufficiale attraverso l'abuso crea o insinua nella vittima uno stato di timore e soggezione, costringendola o inducendola ad esaudire l'illecita pretesa onde evitare pregiudizio e danno; nella corruzione il privato agisce con piena coscienza e volontà al fine di conseguire un indebito lucro in condizioni di parità con il pubblico ufficiale (Cass. SS. UU. 27 novembre 1982, in Giust. pen. 83, II, 713; Cass. 27 febbraio 1988, in Riv. Pen. 90, 386; Cass. 27 aprile 1987, *ibidem*, 89, 188; Cass. 6 dicembre 1988, *ibidem*, 89, 1221; Cass. 28 ottobre 1987, *ibidem*, 88, 1200; Cass. 17 marzo 1987, in Cass. pen., 88, 1173; Cass. 5 marzo 1987, *ibidem*, 1172; Cass. 2 aprile 1986, in Riv. Pen. 87, 264).

Sulla scorta delle risultanze procedurali, tenendo conto della forza economica delle imprese partecipanti all'accordo, della diffusa estensione del fenomeno, delle modalità attraverso le quali si realizzavano i collegamenti e degli imponenti vantaggi che ne derivavano agli imprenditori, dubbi circa la qualificazione giuridica dei fatti in relazione alle distinte fattispecie previste rispettivamente dagli articoli 317 e 319 del codice penale, non sembra, pertanto, che possano sussistere.

### 3c. *Gli esponenti politici.*

Altrettanto sicura appare la riconducibilità allo schema tipico dei delitti di corruzione delle condotte degli esponenti di partito e degli uomini politici che nel corso degli anni sono riusciti a convo-

gliare nelle casse di vari partiti o nelle loro mani notevolissime risorse economiche; risorse che, sottratte in un primo momento alle singole imprese, venivano poi pagate dall'intera collettività attraverso la spropositata ed incontrollata lievitazione dei costi delle opere pubbliche.

La circostanza che il politico al quale veniva effettuato il pagamento non sempre rivestisse la qualità di pubblico ufficiale necessaria per la sussistenza del delitto di corruzione è peraltro priva di rilievo.

Secondo lo schema trilaterale al quale più volte si è accennato, l'intervento dei pubblici funzionari collegati ai diretti percettori delle « tangenti » era inevitabile.

Conseguentemente risulta certa la sussistenza in capo a taluni dei compartecipi della qualificazione soggettiva necessaria per l'integrazione degli estremi propri del delitto previsto dall'articolo 319 del codice penale.

A tal riguardo nel contesto della richiesta di autorizzazione a procedere avanzata il 16 dicembre 1992 (procedimento n. 8655/92 R.G.) dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del senatore Severino CITARISTI si legge:

« ...È difficile comprendere se e quale differenza vi sia fra il pagare un singolo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ed il pagare il partito (o il singolo uomo politico) che può influenzare quel pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, atteso che costui deve a quel partito (o a quell'uomo politico) la propria nomina e dalle decisioni di quel partito (o uomo politico) vede dipendere la propria carriera... ».

Si tratta, come è agevole comprendere, di osservazioni basate sull'esperienza quotidiana e sulla logica che non possono non essere condivise.

Si deve soltanto aggiungere, in questa sede, che la atipicità della posizione degli esponenti politici rispetto alla previsione normativa di cui all'articolo 319 del codice penale (che richiede in capo al corrotto la qualifica di pubblico ufficiale) è priva di rilievo non solo sul piano della

logica formale, ma anche sotto il profilo strettamente giuridico.

Va infatti al riguardo considerato che la disciplina sul concorso di persone nel reato contenuta negli articoli 110 e seguenti del codice penale assolve anche la funzione di rendere punibili condotte caratterizzate da atipicità rispetto alle singole fattispecie incriminatrici. Si tratta, in altri termini, di una normativa di carattere generale integratrice delle varie disposizioni contenute nella parte speciale, una normativa che contribuisce alla tutela dei medesimi beni, colpendo quelle attività lesive che altrimenti sfuggirebbero, per difetto di tipicità, alla previsione della norma primaria. Si è così osservato che il legislatore ha adottato, per la regolamentazione del concorso di persone, un modello unitario di disciplina fondato sull'equiparazione sanzionatoria delle condotte di partecipazione, così attribuendo pari rilevanza a tutte le attività causalmente apprezzabili nei confronti dell'evento lesivo.

A tale impostazione dogmatica di fondo ha fatto eco la giurisprudenza riconoscendo che vanno posti sullo stesso piano l'autore materiale dei fatti e l'ausiliatore, il concorrente morale che partecipa alla decisione e alla preparazione del reato senza prendere parte alla fase esecutiva, i coautori o chiunque si attiva per la riuscita dell'impresa criminosa (Cass. 21 gennaio 1981, in Riv. pen. 82, 87).

In definitiva, quindi, il legislatore penale, respingendo un modello normativo fondato sull'espressa definizione delle singole condotte concorsuali, ha optato per una loro tipizzazione unitaria basata sul criterio dell'efficienza causale.

Sulla base di tali premesse, tenendo conto dell'intima connessione eziologica sussistente fra la condotta degli esponenti politici percettori delle somme e quella dei pubblici ufficiali i quali, a fronte di altri vantaggi loro accordati o promessi, si attivano per favorire direttamente le imprese, il coinvolgimento in sede penale anche degli uomini politici non direttamente investiti dell'esercizio di pubbliche funzioni appare incontestabile.

È appena il caso di rilevare che la diversità del « prezzo » della corruzione (danaro per i politici, altre utilità per i pubblici funzionari), attiene ai motivi e ai rapporti interni tra gli autori delle condotte concorsuali e rimane irrilevante sul piano penale.

Così, volendo esemplificare, nessuno mai ha contestato che debba rispondere di furto tanto chi materialmente si sia impossessato delle cose altrui, quanto chi lo abbia in qualsiasi modo aiutato a raggiungere tale risultato, apparendo insignificante, per la comune coscienza e per il diritto, la circostanza che l'ausiliatore abbia ricevuto come compenso per la sua opera una parte delle cose sottratte o cose di diversa natura.

#### 4. *L'elemento oggettivo.*

Rinviando per il concreto atteggiarsi delle condotte delle persone coinvolte nei fatti oggetto d'esame alla sintesi espositiva contenuta nei capitoli I e II della presente richiesta e, più diffusamente, alla descrizione del complessivo sistema di manipolazione degli appalti pubblici contenuta nei capitoli II e IV della ordinanza di custodia cautelare numero 6280/92 — numero 1682/93 R.G. G.I.P. del 25 maggio 1993, appare qui opportuno soffermarsi su alcuni aspetti meritevoli di particolare attenzione sotto il profilo tecnico-giuridico.

#### 4a. *Il finanziamento di partiti ed esponenti politici come momento del sistema della corruzione.*

Prendendo spunto dal contenuto delle dichiarazioni degli imprenditori COSTANZO, SALAMONE, DE ECCHER, LODIGIANI (già in precedenza esposte) sul sistema del finanziamento di partiti ed uomini politici, appaiono indispensabili due considerazioni preliminari, l'una di carattere tecnico, l'altra ancorata alla logica formale, alle regole di esperienza ed al comune sentire.

Sotto il primo profilo va evidenziato che la circostanza che una medesima condotta umana sia astrattamente preveduta dalla legge come elemento costitutivo di autonome fattispecie criminose, non esclude minimamente la possibilità di concreta ricorrenza di autonome figure di reato.

Tanto si desume fondamentalmente dall'articolo 81 del codice penale il quale espressamente prevede che con unica azione od omissione non soltanto possa essere violata più volte la medesima disposizione di legge (cosiddetto concorso formale omogeneo), ma possano anche essere violate disposizioni di legge diverse (cosiddetto concorso formale eterogeneo).

Il che, in pratica, significa che se il versamento di talune somme di denaro a partiti e uomini politici integra una delle figure di reato previste dalla normativa sul finanziamento dei partiti politici, non per questo può escludersi che quel pagamento sia al contempo uno degli elementi costitutivi del delitto di corruzione; nè, sotto altro profilo, può affermarsi che, in forza del principio di specialità sancito dall'articolo 15 del codice penale, soltanto una delle due norme incriminatrici (quella ritenuta speciale) debba trovare applicazione.

A smentire tale ultima affermazione soccorre, infatti, la inequivoca previsione del concorso formale eterogeneo già sopra ricordata.

La normativa sul concorso apparente di norme (articolo 15 del codice penale) e sul concorso formale di reati (articolo 81 del codice penale), secondo la dottrina e la giurisprudenza va, piuttosto, coordinata considerando che, nell'ipotesi contemplata dall'articolo 15 del codice penale le norme presentano già in astratto la comunanza di una parte degli elementi costitutivi, mentre nel caso di concorso formale di reati, l'interferenza tra fattispecie si realizza solo nel caso concreto (confrontare Cass. 11 luglio 1987 in Cass. pen. 89, 41; Cass. 10 luglio 1987 in Cass. pen. 89, 138; Cass. 9 marzo 1981, in Giust. pen. 82, II, 37; Cass. 21 ottobre 1981, in Cass. pen. 83, 623).

Dall'applicazione di questi principi alla materia oggetto d'esame, dovendosi escludere una qualsiasi comunanza di elementi fra le figure di reato previste in astratto dalla normativa sul finanziamento dei partiti politici e quella contemplata negli articoli 319 e 319-bis del codice penale, deriva che la sussistenza dell'una ipotesi di reato non potrà mai, *ex se*, escludere la eventuale punibilità della medesima condotta per l'altro diverso titolo.

Tanto premesso si può, quindi, passare alla seconda considerazione cui si accennava all'inizio di questo paragrafo. Si tratta, infatti, a questo punto, di verificare in concreto se i numerosi, ingenti e ripetuti finanziamenti concessi dai titolari di alcune delle più grandi imprese nazionali a diversi uomini politici, in violazione della normativa sul finanziamento dei partiti politici, integrino soltanto gli estremi dei reati previsti nelle leggi 2 luglio 1974 n. 195 e 18 novembre 1981, n. 659 o non rappresentino piuttosto, al contempo, condotte strumentali tipiche del più grave contesto criminoso previsto dagli articoli 319 e 319-bis del codice penale.

Sul punto non sembra che siano consentite incertezze. Per sostenere la prima (inaccettabile) tesi infatti:

a) bisognerebbe ritenere che i titolari di grandi imprese aventi scopo di lucro abbiano improvvisamente deciso di trasformarle in enti di beneficenza, ma che (come ha rilevato il tribunale di Milano investito dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso un'ordinanza emessa nel corso del procedimento contro BINASCO Bruno: confrontare richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Severino CITARISTI n. 8655/92 già citata) una sorta di evangelico pudore abbia impedito loro di rendere nota questa curiosa ed improvvisa generosità;

b) occorrerebbe ritenere che nessun pubblico ufficiale sia mai stato complice di un'intesa volta ad agevolare in vario modo le imprese che avevano pagato rilevanti « contributi » ad uomini e partiti politici e che esponenti di alto o altissimo livello dei vari partiti abbiano sol-

tanto millantato credito per anni e che, ciononostante, gli imprenditori non si siano resi conto di trovarsi in presenza di millantatori (confrontare la richiesta di autorizzazione a procedere menzionata *sub a*);

c) bisognerebbe spiegare per quale ragione i cosiddetti « contributi volontari » siano stati richiesti, come risulta dalle indagini, soltanto ad imprese la cui attività era in qualche modo dipendente dalla pubblica amministrazione;

d) occorrerebbe spiegare (se fosse possibile) per quale ragione al fine di quei pagamenti si sia fatto ricorso alla creazione di riserve occulte e « fondi neri » e a tale scopo siano stati commessi gravi delitti di falso in bilancio (confrontare le dichiarazioni dell'imprenditore Filippo SALAMONE);

e) sarebbe necessario spiegare (se ciò fosse possibile) per quale motivo quei « contributi volontari », ammontanti a centinaia di milioni o a miliardi di lire, in un'economia caratterizzata da ampia circolazione dei titoli di credito e da una sempre più estesa diffusione dei mezzi di pagamento alternativi, siano stati pretesi ed effettuati per contanti (confrontare dichiarazioni degli imprenditori Filippo SALAMONE e Giuseppe COSTANZO);

f) bisognerebbe spiegare per quale arcano meccanismo l'ipotetico desiderio di offrire sostegno finanziario ad un partito o ad un uomo politico nei cui programmi e nelle cui idee si credeva abbia indotto una folta schiera di imprenditori a versare contemporaneamente centinaia e centinaia di milioni a partiti compresi in schieramenti contrapposti e ad uomini politici appartenenti ad aree della più varia collocazione e colorazione politica (confrontare le dichiarazioni degli imprenditori COSTANZO, SALAMONE, De ECCHER);

g) bisognerebbe ritenere che i vantaggi e le agevolazioni ripetutamente concessi, in danno di altri, all'imprenditore Filippo SALAMONE e dei quali lo stesso ha diffusamente parlato nel corso dei suoi

ultimi interrogatori possano trovare spiegazione anche semplicemente in ragioni di simpatia personale e, soprattutto, che sarebbero stati accordati anche se egli non avesse elargito sostanziosi « contributi » a questo o a quell'altro partito, a questo o a quell'altro uomo politico.

Alla stregua di tali considerazioni il dilungarsi sull'argomento della sussistenza degli estremi tipici del delitto di corruzione apparirebbe sicuramente fuori luogo.

È evidente, piuttosto, che allo stato delle indagini può ipotizzarsi la sola violazione delle norme sul finanziamento ai partiti politici in quei soli casi in cui, per l'entità ed il numero dei contributi finanziari e per l'assenza di altre emergenze procedurali sotto tale profilo rilevanti, vada esclusa la concreta possibilità di ipotizzare l'esistenza di quel triplice collegamento fra imprenditori, esponenti politici e pubblici ufficiali sulla base del quale poter richiedere l'intervento autorizzatorio di uno dei rami del Parlamento al fine di procedere anche per il delitto di corruzione.

#### 4b. *L'attività dei pubblici ufficiali.*

In questo contesto appare opportuno il riferimento anche ad altri aspetti riguardanti taluni profili oggettivi della prospettata fattispecie di corruzione.

L'articolo 319 del codice penale assoggetta a sanzione penale la condotta del pubblico ufficiale che accetti denaro o altra utilità per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

A tal riguardo è senz'altro pacifico che per atto d'ufficio ai sensi della norma incriminatrice di cui si tratta deve intendersi qualsiasi concreto esercizio di funzioni da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio (articolo 320 del codice penale), idoneo a produrre conseguenze giuridiche anche interinali e provvisorie, indipendentemente, quindi, dalla definitività, revocabilità o irrevocabilità o dalla circostanza che si

tratti di una condotta omissiva suscettibile di incidere su una situazione giuridica preesistente (Cass. 5 giugno 1972, in Riv. pen., 73, II, 147).

Altrettanto pacifico deve ritenersi che l'articolo 319 del codice penale non si riferisca soltanto ad un formale atto amministrativo, ma riguardi qualsiasi concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio, come i pareri, gli atti dovuti, i comportamenti materiali e gli atti di diritto privato (Cass. 21 febbraio 1985, in Riv. pen. 86, 212; Cass. 21 novembre 1983, *ibidem* 84, 1078; Cass. 13 ottobre 1982, *ibidem* 83, 714).

D'altra parte non si dubita neppure che per la sussistenza del reato sia sufficiente una competenza generica dell'agente derivante dalla sua appartenenza all'ufficio e dalla concreta possibilità di influire sulla formazione dell'atto stesso (Cass. 21 novembre 1983, in Riv. pen. 84, 1078; Cass. 26 marzo 1974 in Giust. pen. 75, II, 151); nè si esclude che il delitto possa riguardare anche gli atti discrezionali (Cass. 14 febbraio 1970, in Cass. pen., mass. 71, 761; Cass. 14 novembre 1968, in Riv. pen. 69, II, 211).

A tale ultimo proposito si è ribadita, anzi, la necessità di tener conto del rispetto delle regole inerenti all'uso del potere discrezionale, determinandosi la contrarietà dell'atto ai doveri dell'ufficio ogni volta che il pubblico ufficiale accetti un compenso per fare un uso distorto del potere discrezionale e perché rinunci ad una valutazione comparativa degli interessi, indipendentemente dalla circostanza che l'atto poi emanato coincida con quello che sarebbe stato emesso in condizioni di normalità (Corte Costituzionale, 1 marzo 1979 in Giust. pen. 79, I, 337; Cass. 3 giugno 1987, in Riv. Pen. 89, 89; Cass. 27 settembre 1984, in Giur. it. 86, II, 281; Cass. 25 gennaio 1982, in Cass. pen. 83, 1966).

Decisamente consolidato risulta, poi, anche l'orientamento giurisprudenziale (condiviso dalla dominante dottrina) secondo il quale la contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio può dipendere sia dalla violazione di un dovere specifico (relativo

cioè alla trattazione di un determinato affare) posto da norme giuridiche esterne o anche da istruzioni interne di servizio, sia dalla violazione di un dovere d'ufficio generale (riguardante, cioè, qualsiasi pubblico ufficio) di fedeltà, segretezza ed imparzialità (Cass. 23 febbraio 1988, in Riv. pen. 89, 852; Cass. 13 dicembre 1985, *ibidem* 86, 314).

A tal proposito un rinvio alle dichiarazioni rese dal SALAMONE circa i concreti vantaggi derivanti alla sua impresa dalla cosiddetta attività di finanziamento, appare oltremodo significativo.

A fronte di tali ormai chiare posizioni giurisprudenziali riguardanti la tipologia degli atti contrari ai doveri d'ufficio riconducibili alla previsione normativa dell'articolo 319 del codice penale, non possono essere sottaciute, per contro, le incertezze relative all'esigenza (o meno) di concreta individuazione di un atto determinato.

Con riferimento a tale problematica appare conseguentemente opportuno riportare qui di seguito l'opinione di autorevole dottrina:

« ...L'individuazione... può anche limitarsi al genere degli atti, in quanto la indicazione del genere comporta anche l'individuazione di tutti i concreti atti di ufficio che, come *species*, vi rientrano... »

Solo così si può evitare l'inconveniente (che si verificherebbe nel caso di una incontrollata accettazione del principio che la corruzione si può delineare solo in rapporto ad un atto concreto) di lasciare impuniti proprio i casi più gravi, cioè quelli in cui il privato riesca a controllare tutta l'attività del pubblico ufficiale... ».

Ma, anche se si volesse prescindere da tale incisivo rilievo riuscirebbe impossibile non condividere le osservazioni contenute dal provvedimento adottato dal Tribunale di Milano in sede di impugnazione di un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari dallo stesso Tribunale emessa nei confronti di BINASCO Bruno:

« ...sarebbe esageratamente formalistico pretendere che l'esatta individuazione dei singoli atti compiuti avvenga in una fase di indagini preliminari ancora in pieno corso e destinata proprio ad indivi-



duare, nell'ambito di un'ampia attività già accertata, la responsabilità per i singoli atti.

Ugualmente formalistico sarebbe ritenere che lo stesso criterio, legato a schemi elementari di delinquenza, possa essere applicato rigidamente anche a schemi ben più evoluti, quali si sono venuti creando negli ultimi anni e cioè laddove non vi siano un solo corruttore ed un solo corrotto, che si accordano su un singolo atto, bensì un numero imprecisato sia di corruttori che di corrotti, fra i quali si intrecciano rapporti in senso orizzontale, verticale e trasversale, con numerose « utilità date o promesse » a diversi livelli e con diversi passaggi, con contropartite rappresentate non da un singolo atto ma da una serie di atti, talvolta compiuti da parte di organi singoli, talvolta da parte di ordini collegiali.

Non è logicamente pensabile che la norma di cui all'articolo 319 del codice penale, che pure prevede pene elevate, sia nel minimo che nel massimo, debba essere destinata a punire i piccoli episodi di corruzione in cui l'atto oggetto della « compravendita » è facilmente individuabile e sia destinata a rimanere praticamente inapplicata in tutti i casi in cui, per la complessività delle attività compiute, per la suddivisione delle competenze, per la collegialità delle decisioni, per la diversità fra le competenze teoriche e le competenze di fatto, per la capacità di alcuni di restare nell'ombra, per l'esistenza di coperture o immunità, per l'enorme rilevanza degli interessi da difendere, per la corrispondenza fra gli interessi delle varie parti coinvolte, sia difficile effettuare una precisa individuazione dei singoli atti commessi da ciascuno...

...Non è necessario spendere molte parole per convincere che, se è reato corrompere un pubblico ufficiale pagandogli una somma perché compia un atto determinato contrario ai suoi doveri, a maggior ragione è reato corrompere un pubblico ufficiale, pagandogli delle somme periodiche perché compia tutti gli atti contrari ai suoi doveri ed utili per il corruttore, man mano che se ne presenti l'occasione o la

necessità. E questo sistema di « stipendiare » il pubblico ufficiale sembra in effetti avere assunto una certa diffusione, assicurando sia una maggiore solidità di rapporti, sia una maggiore difficoltà nell'accertamento degli stessi e nella ricostruzione dell'accordo criminoso... ».

Sulla scorta di tali rilievi, tenuto conto dell'attuale fase del procedimento e dei suoi scopi, della necessità dell'autorizzazione a procedere per il compimento di ulteriori attività investigative e della già intervenuta concreta individuazione (sia pure nel genere) di taluni degli atti contrari ai doveri d'ufficio, dilungarsi ulteriormente sull'argomento appare senz'altro superfluo.

Opportuno sembra tuttavia, a questo punto, accennare ad altra problematica, pur sempre riguardante i profili oggettivi del reato.

4c. *La necessità del collegamento teleologico fra pagamento e attività del pubblico ufficiale e l'irrelevanza del collegamento cronologico.*

È indubbio che nelle forme delinquenziali meno « evolute » esiste e può essere agevolmente colta una stretta correlazione cronologica fra il pagamento (o la promessa di pagamento) e l'attività del pubblico ufficiale.

Il corruttore effettua un pagamento (o promette di pagare) al pubblico ufficiale (o al terzo che fa da tramite) perché venga compiuto successivamente (corruzione propria antecedente) o perché è stato prima posto in essere (corruzione propria susseguente) un atto contrario ai doveri d'ufficio.

L'articolo 319 del codice penale, che prevede entrambe le forme di corruzione (antecedente e susseguente), non esige però che fra pagamento e compimento (successivo o anteriore) dell'atto intercorra uno spazio temporale ristretto e determinato.

Essendo anzi la corruzione antecedente caratterizzata dal cosiddetto « dolo specifico » (Cass. 2 maggio 1983, in Cass. pen. 84, 1936), implicante la volontà di

raggiungere uno scopo diverso ed ulteriore rispetto al fatto materiale che integra l'elemento oggettivo del reato, il compimento dell'atto, ai fini della sussistenza del delitto, non è neppure necessario (Cass. 15 maggio 1985, in Cass. pen. 87, 285; Cass. 13 dicembre 1985 in Riv. pen. 86, 314; Cass. 7 dicembre 1983, *ibidem* 85, 69).

Ciò comporta, sul piano sostanziale, che non conta l'entità dello spazio temporale intercorrente fra l'accordo criminoso e l'attività del pubblico ufficiale, ma il rapporto di « mezzo al fine » che deve sussistere fra il pagamento e la prevista attività contraria ai doveri d'ufficio.

Il che, naturalmente, non significa che sul piano processuale l'esistenza di un lasso temporale circoscritto, fra il momento del pagamento e quello in cui l'atto è stato compiuto, sia priva di rilievo; significa, piuttosto, che quella circostanza è soltanto utile, sul piano probatorio, quale elemento sintomatico del collegamento teleologico che necessariamente deve intercorrere, fra pagamento e attività prevista, per la sussistenza del reato.

Ciò non esclude però che quel collegamento strumentale possa essere desunto da altre circostanze.

Quando si sia in presenza di condotte « retributive » che si estendono in via sistematica ad interi settori di attività, quando si sia in presenza di collegamenti fra diversi concorrenti, quando si assista al condizionamento « a tappeto » dei titolari delle pubbliche funzioni che risultano « stipendiati » in permanenza per perseguire obiettivi che interessano esclusivamente il corruttore, quando, come nella specie, vengono instaurati veri e propri rapporti di contocorrente implicanti l'inesigibilità immediata delle singole partite di credito e debito e l'esigibilità del « saldo » risultante dalla « compensazione » a scadenze non predeterminate, la possibilità di desumere la connessione teleologica fra singoli pagamenti e singoli atti dal collegamento temporale sfugge a qualsiasi tipo di indagine.

Il che non esclude, come si è detto, nè l'esistenza del necessario collegamento strumentale, nè, conseguentemente, la sussistenza del reato o, più realisticamente, di

una pluralità di reati posti in essere in esecuzione di un complessivo, ma unitario, disegno criminoso (articolo 81, comma secondo del codice penale).

Da ciò deriva l'esigenza di valorizzazione probatoria di altre circostanze indizianti, di altri elementi dai quali ricavare in via di argomentazione logico-deduttiva l'esistenza di quei necessari collegamenti strumentali ai quali più volte si è fatto cenno.

Da ciò deriva l'esigenza di dare impulso ad un'attività investigativa più ampia e complessa rispetto a quella che è ordinariamente volta all'accertamento delle forme « meno evolute » di corruzione.

In quest'ottica e a questo scopo viene avanzata la presente richiesta di autorizzazione a procedere.

#### 4d. *Le forme tacite di accordo fra corruttore, corrotto e intermediari.*

Sotto altro profilo non può certamente sottacersi come ulteriori difficoltà investigative, soprattutto in questa iniziale fase del procedimento, siano direttamente collegate alla comprensibile inesistenza (nella maggior parte dei casi) di accordi espliciti e formali fra corruttori e corrotti.

Anche tale circostanza va evidenziata non perché ai fini della sussistenza dei delitti di corruzione non sia sufficiente una tacita intesa, ancorché intervenuta per il tramite di intermediari (Cass. 23 febbraio 1988 in Riv. pen. 89, 852; Cass. 27 novembre 1984, *ibidem* 86, 94; Cass. 25 gennaio 1982, in Cass. pen. 83, 1966), ma perché l'esigenza di rimuovere ogni ostacolo all'ulteriore sviluppo delle attività investigative va sottolineata anche in relazione alle difficoltà di ordine probatorio riconducibili a tale rilievo.

#### 5. *La competenza per le violazioni delle leggi sul finanziamento dei partiti politici.*

Le problematiche relative alla competenza investono fondamentalmente i reati

previsti dalle norme penali contenute nelle leggi 2 maggio 1974, n. 195 e 18 novembre 1981, n. 653.

Al riguardo va soltanto osservato che, alla stregua delle considerazioni esposte nel paragrafo 4-a del presente capitolo, il finanziamento di partiti e uomini politici rappresenta semplicemente un momento (prodromico e strumentale) iscrivibile in un più ampio e grave contesto criminoso. Conseguentemente la competenza per connessione del Tribunale di Palermo (e quindi di questo ufficio del pubblico ministero ai fini delle indagini preliminari) anche per tali reati appare certa ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

#### CAPITOLO IV

##### RISULTANZE PROCEDIMENTALI RIGUARDANTI IL DEPUTATO ROSARIO NICOLOSI

###### 1. *Le fonti di prova riguardanti i fatti di corruzione*

Come si è già evidenziato nella richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole NICOLOSI del 3 giugno 1993 (allegata alla presente), secondo le convergenti dichiarazioni rese da Giuseppe COSTANZO, Giuseppe LI PERA e Leonardo MESSINA, egli — specialmente nel periodo in cui rivestì la carica di presidente della Regione siciliana — era pienamente inserito nel sistema di illecita spartizione degli appalti.

Secondo tale ricostruzione, egli, infatti, da un lato strumentalizzava i propri poteri per influire sui flussi di finanziamento destinati alle opere pubbliche e, dall'altro, si avvaleva di suoi referenti « esterni » (specialmente dell'imprenditore agrigentino Filippo SALAMONE) per i necessari collegamenti con il mondo imprenditoriale.

Mentre il LI PERA, a causa delle sue limitate conoscenze in materia, si è limitato però a rivelare la funzione in gene-

rale svolta dal NICOLOSI nell'ambito del sistema di illecita gestione degli appalti, Leonardo MESSINA e, soprattutto, l'imprenditore catanese Giuseppe COSTANZO hanno anche riferito di alcuni specifici episodi di « tangenti » versate all'onorevole NICOLOSI per ottenere « agevolazioni » in relazione ad appalti per opere pubbliche da realizzare in Sicilia.

Per la disamina di quanto riferito dai predetti dichiaranti si rinvia alla richiesta di autorizzazione a procedere sopra indicata, che — allegata alla presente — deve intendersi integralmente richiamata.

Vanno qui invece illustrate dettagliatamente le dichiarazioni rese dall'imprenditore agrigentino Filippo SALAMONE, che costituiscono il principale materiale probatorio, su cui si fonda la presente richiesta.

Il SALAMONE, già in data 21 aprile 1993, fra l'altro dichiarava: « Io ho un ottimo rapporto personale con l'onorevole Rino NICOLOSI che stimo quale uomo di governo, che si è fattivamente impegnato per realizzare in Sicilia opere pubbliche di un certo rilievo. Lo stesso è stato capace di risolvere situazioni di *impasse* dando prova di notevoli capacità di governo; fra i settori di intervento in cui il NICOLOSI si è distinto ricordo quello relativo ai corpi diga ».

Il SALAMONE, nel contempo, confermava di avere versato al NICOLOSI, in più soluzioni, contribuzioni in denaro in specie in prossimità di consultazioni elettorali: « All'onorevole Rino NICOLOSI ho fatto pervenire in questi anni numerosi contributi in quanto è l'uomo politico siciliano che stimo di più. Con il NICOLOSI mi lega un'amicizia ventennale che risale ai primi anni '70 quando frequentavamo lo stesso albergo di Palermo. In particolare ho sempre apprezzato il NICOLOSI per la sua capacità di superare gli ostacoli della burocrazia e di impegnarsi concretamente per la realizzazione di opere pubbliche in Sicilia.

Voglio altresì sottolineare che gli interventi dell'onorevole NICOLOSI erano di carattere squisitamente politico e non riguardavano singoli lavori.

In particolare ho versato all'onorevole NICOLOSI lire 90 milioni nel maggio 1986, lire 25 milioni nel luglio 1989, lire 60 milioni nell'aprile 1990 e lire 25 milioni nel maggio 1991 ».

Nei successivi interrogatori il SALAMONE però precisava meglio il contesto, come si è già evidenziato in premessa, entro il quale si collocavano le « contribuzioni » effettuate ai politici a lui legati, ed in particolare versate al NICOLOSI.

Nell'interrogatorio del 7 giugno 1993 precisava che le dazioni di somme di denaro agli uomini politici siciliani a lui più vicini andavano inquadrare all'interno di « un rapporto complessivo e fiduciario » fondato, secondo una prassi diffusissima nel rapporto tra imprenditoria e politica, sulla certezza di alcuni « ritorni ».

Tali « ritorni » erano principalmente due, la sollecitudine negli stanziamenti dei finanziamenti per opere ancora da realizzare cui egli era interessato in quanto quasi certo di aggiudicarsi la relativa gara d'appalto e le agevolazioni nell'ottenere lo stanziamento e l'erogazione di finanziamenti per il completamento di opere già appaltate alla sua impresa.

E proprio in tale contesto il SALAMONE faceva specifico riferimento all'efficacia degli interventi in suo favore del NICOLOSI.

Ancora più circostanziata e convincente appariva poi la minuziosa ricostruzione dei suoi rapporti con l'onorevole NICOLOSI fornita nei successivi interrogatori.

Il SALAMONE, infatti, chiariva che le « contribuzioni » da lui versate ai politici siciliani (tra i quali, soprattutto, il NICOLOSI), benché non immediatamente « agganciate » ai singoli lavori aggiudicati alla sua impresa, erano comunque di norma correlate alle « attivazioni » dei politici medesimi per agevolare lo stanziamento dei finanziamenti delle opere cui era interessato (e di cui contava di aggiudicarsi la relativa gara), o dei finanziamenti integrativi necessari per il completamento delle opere. Il pagamento della « tangente » peraltro — spiegava il SALAMONE — lo premiava da possibili ostacoli, magari pre-

testuosi, frapposti dall'ente committente nella fase esecutiva.

Proprio per queste ragioni le contribuzioni in denaro venivano da lui versate tenendo conto di un tetto massimo complessivo pari al 1,50-2 per cento circa dell'importo dei finanziamenti ottenuti grazie all'interessamento degli uomini politici da lui attivati.

Con specifico riferimento al NICOLOSI, il SALAMONE dichiarava, pertanto, di averne sollecitato l'interessamento per i finanziamenti integrativi (confronta interrogatori del 20 e del 22 luglio 1993) relativi alle seguenti opere:

- 1) costruzione di un impianto di depurazione di fognature e potenziamento dell'acquedotto di Marsala;
- 2) realizzazione della bretella autostradale Marsala-Birgi;
- 3) costruzione dell'asse viario per la zona industriale, portuale e turistica di Porto Empedocle;
- 4) realizzazione dell'acquedotto di Blufi;
- 5) realizzazione dell'impianto di dissalazione e potabilizzazione d'acqua per la città di Trapani;
- 6) realizzazione della rete fognante di Agrigento;
- 7) completamento delle opere di urbanizzazione primaria per l'agglomerato industriale di Porto Empedocle;
- 8) realizzazione della rete fognante di Licata.

Il SALAMONE ha inoltre riferito (confronta interrogatorio del 23 luglio 1993) di avere « attivato » l'onorevole NICOLOSI per i finanziamenti iniziali delle seguenti opere, poi a lui aggiudicate:

- 1) lavori relativi all'acquedotto Garcia-Poma;
- 2) lavori di adeguamento e completamento del comprensorio irriguo alimentato dalla diga Arancio;
- 3) realizzazione della diga di Blufi;

4) lavori per l'acquedotto Gerace-Geracello;

5) realizzazione dell'acquedotto del Lago di Prizzi.

In queste situazioni — precisava il SALAMONE — il NICOLOSI era stato da lui « interessato » in quanto, sia per i poteri direttamente derivanti dalla carica di presidente della Regione siciliana, sia per il conseguente rilevante peso rivestito all'interno della D.C., egli aveva una grande capacità di influenza sulle determinazioni relative allo stanziamento e all'erogazione dei pubblici finanziamenti.

Proprio l'elevato numero degli « interventi » del NICOLOSI in favore del SALAMONE e il rilievo del suo « peso » sulle decisioni in materia giustificano l'imponente somma di denaro versatagli dal SALAMONE, che ammonta complessivamente a quasi un miliardo di lire (compresa la « contribuzione » in « buoni benzina » per un complessivo importo di lire 70 milioni) nell'arco temporale compreso tra il 1984 e il 1992.

Alle « contribuzioni », infatti, di cui il SALAMONE aveva già parlato il 21 aprile 1993, debbono aggiungersi le altre « tangenti » indicate dallo stesso nel corso dei più recenti interrogatori, allorché ancor meglio ha ricostruito la dinamica dei suoi rapporti con il mondo politico siciliano.

Con particolare riguardo all'onorevole NICOLOSI, in data 23 luglio 1993 il SALAMONE, infatti, affermava: « All'onorevole NICOLOSI ho inoltre versato 100.000.000 nel marzo 1989, 50.000.000 nell'aprile 1989, 50.000.000 nel maggio 1989, 25.000.000 nel luglio 1989, sempre in prossimità delle elezioni del 1989.

Gli consegnai inoltre 200.000.000 nell'aprile 1990, 100.000.000 nel maggio 1991 (in prossimità delle elezioni regionali) e 50.000.000 nel marzo 1992 (in prossimità delle elezioni nazionali).

Gli ho inoltre dato in « buoni benzina » 20.000.000 nel giugno 1991 e 50.000.000 nel marzo 1992.

Quasi tutte tali dazioni avvennero all'Hotel Politeama, tranne qualcuna versa-

tagli presso la sua segreteria particolare di Acireale ».

Il SALAMONE ha inoltre precisato che talvolta anche gli altri imprenditori facenti parte dello stesso raggruppamento contribuivano *pro quota* alla « tangente »: è, ad esempio, il caso di Vincenzo LODIGIANI che gli consegnò la somma di lire 50 milioni perché venisse versata ad alcuni uomini politici, tra cui, appunto, l'onorevole NICOLOSI, che si erano « interessati » per il finanziamento dei lavori per la realizzazione dell'acquedotto Garcia-Poma (vedi interrogatorio del SALAMONE del 23 luglio 1993).

L'episodio è stato riferito, in termini sostanzialmente coincidenti, anche dallo stesso LODIGIANI (vedi interrogatorio del LODIGIANI dell'8 luglio 1993).

Il SALAMONE ha altresì riferito di un'altra « tangente » ricevuta dall'onorevole NICOLOSI rispetto alla quale il SALAMONE stesso fece da intermediario tra l'uomo politico e l'ingegner Franco CANEPA, dirigente della « Gambogi s.p.a. ».

Nell'interrogatorio del 13 luglio 1993 il SALAMONE ha infatti rivelato di avere consegnato all'onorevole NICOLOSI, per conto del CANEPA, una somma di denaro compresa tra i 50 e i 60 milioni di lire, « tangente » diretta a sbloccare il finanziamento integrativo per i lavori di irrigazione appaltati alla « GAMBOGI S.p.A. » dal Consorzio Basso Belice-Carboj di Menfi. E nell'interrogatorio del 22 luglio ha precisato che vi era stato un primo colloquio con il CANEPA, nel corso del quale questi gli aveva chiesto di sollecitare l'intervento del NICOLOSI in favore del finanziamento, dichiarandosi disponibile a pagare una « tangente », e che, dopo la positiva « attivazione » di NICOLOSI, la consegna del denaro avvenne, su sollecitazione dello stesso SALAMONE, in prossimità delle elezioni regionali siciliane del 1991, dopo che era stata concordata con il CANEPA la cifra della « tangente » calcolata secondo la usuale parametrizzazione.

La vicenda è stata confermata anche dallo stesso CANEPA, il quale ha precisato che la somma consegnata al SALAMONE

ammontava a lire 60 milioni, anche se lo stesso ha negato di sapere il nome del politico destinatario (vedi interrogatorio del CANEPA del 23 luglio 1993).

2. *Le fonti di prova già evidenziate nella richiesta di autorizzazione a procedere del 3 giugno 1993.*

Nel rinviare a quanto già evidenziato in precedenza circa i numerosi elementi a conferma della generale attendibilità delle dichiarazioni del SALAMONE (convergenza con le dichiarazioni di altri imprenditori, conferma dei suoi stretti rapporti con il NICOLOSI, eccetera), occorre rifarsi anche a quanto rilevato in argomento nella richiesta di autorizzazione a procedere del 3 giugno 1993 avanzata nei confronti dell'onorevole NICOLOSI (allegata alla presente).

Nella stessa si riportavano, soprattutto, le dichiarazioni di Giuseppe COSTANZO e, perfino, dello stesso NICOLOSI, che confermavano la sussistenza tra i due di un « rapporto privilegiato ».

Si rinvia anche alla medesima richiesta per la verifica della convergenza fra le dichiarazioni del SALAMONE, quelle del COSTANZO e quelle del « collaboratore di giustizia » Leonardo MESSINA circa il ruolo dell'onorevole NICOLOSI nel sistema degli appalti pubblici in Sicilia e circa i numerosi episodi di pagamento allo stesso di « tangenti », nonché per gli ulteriori elementi di riscontro emersi dalle indagini di polizia giudiziaria e da alcune intercettazioni telefoniche.

Tutto ciò premesso, apparendo necessario per l'ulteriore corso si

#### CHIEDE

che la Camera dei Deputati voglia:

I) concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Rosario NICOLOSI, nato ad Acireale il 28 luglio 1942, per i seguenti

#### FATTI DI REATO

a) corruzione propria antecedente aggravata e continuata (articoli 81, capo-

verso, 110, 319 e 319 bis del codice penale) per avere il NICOLOSI, nella qualità di presidente della Regione siciliana e di esponente politico della D.C., agendo anche in concorso con altri pubblici ufficiali in via di identificazione, in più occasioni e in esecuzione del medesimo disegno criminoso, ricevuto dall'imprenditore Filippo SALAMONE, nell'anno 1986 la somma di lire 90.000.000, nell'anno 1989 la somma di lire 250.000.000, nell'anno 1990 la somma di lire 260.000.000, nell'anno 1991 la somma di lire 125.000.000 (nonché di lire 20.000.000 sotto forma di « buoni benzina ») e nell'anno 1992 la somma di lire 50.000.000 (nonché di lire 50.000.000 sotto forma di « buoni benzina »), affinché venissero poste in essere, in violazione dei doveri di ufficio ed in particolare del dovere di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, una pluralità di atti finalizzati ad agevolare l'impresa del SALAMONE in sede di stanziamento ed erogazione dei finanziamenti necessari per l'esecuzione dei contratti di appalto aggiudicati a detta impresa e ad altre (riunite in associazione temporanea), aventi ad oggetto la realizzazione di numerose opere pubbliche (costruzione di un impianto di depurazione delle fognature e potenziamento dell'acquedotto di Marsala; realizzazione della bretella autostradale Marsala-Birgi; costruzione dell'asse viario per la zona industriale, portuale e turistica di Porto Empedocle; realizzazione dell'acquedotto di Blufi; realizzazione dell'impianto di dissalazione e potabilizzazione d'acqua per la città di Trapani; realizzazione della rete fognante di Agrigento; completamento delle opere di urbanizzazione primaria per l'agglomerato industriale di Porto Empedocle; realizzazione della rete fognante di Licata; lavori dell'acquedotto Garcia-Poma; lavori di adeguamento e completamento del comprensorio irriguo alimentato dalla diga Arancio; realizzazione della diga di Blufi; lavori per l'acquedotto Gerace-Geracello; realizzazione dell'acquedotto del Lago di Prizzi).

Fatti commessi in Palermo e altrove dall'anno 1986 all'anno 1992);

b) violazione continuata della legge sul finanziamento dei partiti (articoli 81, capoverso, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659), per avere il NICOLOSI ricevuto dall'imprenditore Filippo SALAMONE, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, somme di denaro di pertinenza della « IMPRESEM s.p.a. » dell'ammontare, rispettivamente, di lire 260.000.000 nell'anno 1990, di lire 125.000.000 nell'anno 1991, di lire 50.000.000 nell'anno 1992, in violazione della disciplina legislativa sul finanziamento dei partiti, dei membri del Parlamento e dei candidati alla relativa carica.

Fatti commessi in Palermo e altrove dall'anno 1986 all'anno 1992;

c) corruzione propria susseguente (articoli 110 e 319 del codice penale) per avere il NICOLOSI, nella qualità di presidente della Regione siciliana e di esponente politico della D.C., agendo anche in concorso con altri pubblici ufficiali in via di identificazione, ricevuto dall'imprenditore Vincenzo LODIGIANI, per il tramite di Filippo SALAMONE, una quota calcolata sulla maggior somma di lire 50.000.000 ripartita dal SALAMONE fra lo stesso NICOLOSI e i deputati Calogero MANNINO e Antonino BUTTITTA, in seguito al compimento, da parte del NICOLOSI e dei predetti pubblici ufficiali, di atti contrari ai doveri d'ufficio (e, in particolare, al dovere di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione) correlati al finanziamento per la realizzazione di un acquedotto di congiunzione della diga Garcia-Poma alla rete idrica della città di Palermo, il cui contratto d'appalto era stato aggiudicato al raggruppamento di imprese di cui facevano parte la « LODIGIANI s.p.a. », la « DI PENTA s.p.a. », la « VITA s.p.a. » e la « IMPRESEM s.p.a. » (facente capo, quest'ultima, al SALAMONE).

Fatti commessi in Palermo e altrove nell'anno 1989;

d) corruzione propria susseguente (articoli 110 e 319 del codice penale) per avere il NICOLOSI, nella qualità di presidente della Regione siciliana e di espo-

nente politico della D.C., agendo anche in concorso con altri pubblici ufficiali in via di identificazione, ricevuto da Franco CANEPA (dirigente della « GAMBOGI s.p.a. »), per il tramite di Filippo SALAMONE, la somma di lire 60.000.000, in seguito al compimento da parte del NICOLOSI e dei predetti pubblici ufficiali di atti contrari ai doveri d'ufficio (e, in particolare, contrari al dovere di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione) correlati al finanziamento integrativo necessario per il completamento di lavori di irrigazione nel comune di Menfi, il cui contratto d'appalto era stato precedentemente aggiudicato dal Consorzio di bonifica « Basso Belice-Carboj » alla « GAMBOGI s.p.a. ».

Fatti commessi in Palermo e altrove nell'anno 1991;

e) violazione delle leggi sul finanziamento dei partiti politici (articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659), per avere il NICOLOSI ricevuto da Franco CANEPA, per il tramite di Filippo SALAMONE, la somma di lire 60.000.000 (proveniente dal patrimonio della « GAMBOGI s.p.a. »), in violazione della disciplina legislativa sul finanziamento dei partiti politici, dei membri del Parlamento e dei candidati alla relativa carica.

Fatti commessi in Palermo nell'anno 1991;

II) concedere l'autorizzazione a procedere per i fatti sopra indicati anche se gli stessi risultassero parzialmente diversi sulla base delle ulteriori indagini ed anche se, conseguentemente, dovesse mutare la loro qualificazione giuridica.

*Il pubblico ministero*

SCARPINATO

ILARDA

PATRONAGGIO

INGROIA

DE LUCIA

*Il procuratore aggiunto  
della Repubblica*

LO FORTE